

sentare un Ricorso al Tribunale Revisorio con i motivi giustificanti il proprio Assunto, e trovandosi dallo stesso Tribunale nulle le Sentenze, rimetterà alla cognizione del Giudice di prima Istanza la causa per essere nuovamente giudicata, il che pure dovrà eseguirè tutta volta, che degustato il merito delle ragioni, riconosca poter essere manifestamente ingiuste le Sentenze pronunciate.

XXII. Le Tasse da pagarsi dalle Parti collitiganti caderanno a vantaggio de' rispettivi Giudici di prima Istanza e d' Appello, da esigersi nella quantità secondo la regola o consuetudine, ch' era vigente nell' Epoca primo Gennaio 1796.

XXIII. Anche i Giudici criminali già confermati come nell' Articolo XIII. dovranno uniformarsi per tutto ciò, che riguarda la procedura Criminale, la Sentenza ed esecuzione di essa alle Leggi, ed alle consuetudini veglianti nella anzidetta Epoca.

XXIV. Dovrà ciascun Giudice inquerire e Sentenziare sopra tutti i delitti, che si commetteranno nel Distretto della propria Giurisdizione: Quando però si tratterà di delitti, pe' quali è stabilita la pena di Carcere, o della Galera oltre il triennio, sarà obbligo del Giudice stesso di riferire, compilato il Processo, al Tribunale d' Appello col proprio voto il caso occorrente, ma non potrà proferire la Sentenza.